

Decreto Ministero dell'interno 31/3/2010

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente la determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (*) (G.U. 3/4/2010 n. 78)

Articolo 1 (*)

Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009

1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: «per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

Dopo anni di professione selvaggia delle persone addette alla sicurezza nei locali e nei pubblici spettacoli, si cerca ora (sempre in ritardo, a mio avviso) di porre delle regole a vantaggio della professionalità degli addetti alla sicurezza, per un più consono servizio. Per svolgere tale attività non bisogna più essere solo picchiatori, ma bensì persone capaci e sostanzialmente preparate.

Essere maggiorenni, in buona salute fisica e mentale, non fare uso di droghe o alcol, avere la fedina penale pulita, essere almeno in possesso della licenza media e aver partecipato ad un corso di formazione specifico: sono questi alcuni dei requisiti richiesti a chi vorrà intraprendere la professione di "buttafuori". Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha infatti firmato, il 6 ottobre scorso, il decreto che definisce i requisiti per poter accedere all'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Il decreto ministeriale, previsto dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 sulle "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabilisce le modalità per la selezione e la formazione del personale addetto al controllo, nonché gli ambiti applicativi e il relativo impiego.

Con tale decreto è fatto obbligo ai gestori delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o ai titolari degli istituti di vigilanza, di cui i buttafuori sono dipendenti, di iscrivere il personale addetto ai servizi di controllo in un apposito elenco, tenuto, anche in forma telematica, dal prefetto competente per territorio.

In caso di perdita di uno o più requisiti da parte dell'addetto al servizio, o qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dal decreto, il prefetto provvederà alla sua cancellazione dall'elenco con conseguente divieto di impiego nei servizi disciplinati dal decreto stesso.

Il Prefetto provvederà, inoltre, alla revisione biennale dell'elenco al fine di verificare il permanere dei requisiti degli iscritti. A tal fine i gestori delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo e i titolari degli istituti di vigilanza, almeno un mese prima della revisione, dovranno depositare, presso il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti del proprio personale.

(*) Chi svolge già tale professione ha tempo fino al 31 dicembre 2010 dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale.